



***MODULO DIDATTICO:  
DIRITTO DEL LAVORO E CULTURA D'IMPRESA***

Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'**imprenditore**, del quale il Legislatore dà una definizione generale nell'art. 2082 c.c.:

*<<è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi>>.*

La definizione trova il suo fondamento nella nozione economica: attività di coordinamento e di direzione del processo produttivo assumendo su di sé il rischio che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti. Ed è detto rischio che giustifica il potere di direzione e di organizzazione dell'imprenditore all'interno dell'impresa, nonché i suoi profitti.

Come sempre occorre fare innanzi ad una norma, si esamineranno le singole locuzioni che la compongono:

*Attività*: serie coordinata di atti.

*Scopo*: produzione e scambio

*Modalità di svolgimento*: *organizzazione, economicità, professionalità*.

La "professionalità" coincide con la "non occasionalità" dell'attività esercitata. Sono possibili attività stagionali o cicliche.

Ma la componente più importante della definizione giuridica dell'imprenditore e dell'impresa è l'**Organizzazione**. Il *quid pluris* rispetto alle altre attività e rispetto ai beni che compongono l'azienda è proprio l'organizzazione.

Infatti, l'imprenditore è colui che organizza i fattori della produzione, per la produzione e lo scambio di beni e servizi.

Sono fattori della produzione, secondo la nozione economica, il capitale ed il lavoro. L'imprenditore è colui che organizza capitale, proprio o altrui, e lavoro, proprio o altrui, per l'esercizio dell'impresa.

E se il processo produttivo si fonda esclusivamente sul proprio lavoro? Tale problema va legato con la definizione di piccolo imprenditore, cioè di colui che svolge attività di impresa PREVALENTEMENTE con il lavoro proprio e con quello dei propri familiari. Ma il concetto di PREVALENZA postula la necessità di una pluralità di elementi da coordinare e quindi non è possibile definire imprenditore colui che organizza soltanto il

proprio lavoro con l'utilizzo di quel minimo di attrezzatura necessaria e strumentale allo svolgimento della propria attività.

Inoltre, occorre che l'attività organizzata sia "produttiva", diretta, cioè, alla produzione ovvero all'incremento del valore del bene attraverso il suo scambio.

Non è tale l'attività di mero godimento.

Ma, per l'attività di impresa, è ulteriormente necessario:

- la volontà dell'imprenditore di realizzare un profitto. E' chiaro che l'attività non può essere esercitata in perdita: in tal caso non si ha produzione, ma consumo; ma non è necessario che si raggiunga il profitto. Ciò che conta è il metodo economico, cioè l'attività deve essere svolta per la realizzazione almeno del pareggio di bilancio, cioè per la copertura dei costi con i ricavi.
- la destinazione al mercato dei beni e dei servizi prodotti
- la liceità dell'attività svolta

Infine, si tenga presente che all'art. 2082 c.c. sono specificati i requisiti civilistici dell'imprenditore e dell'impresa che possono non coincidere con quelli tributari, amministrativi etc...

\*\* \*\* \*

### **Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale**

Art. 2135 c.c.

*<<è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta*

- 1) alla coltivazione del fondo*
- 2) alla silvicoltura*
- 3) all'allevamento del bestiame*
- 4) ed attività connesse.*

*Si reputano connesse le attività dirette*

- 1) alla trasformazione o*
- 2) all'alienazione*

*dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.>>*

Oggi l'attività agricola è in profonda trasformazione, quindi, non è più quella solamente finalizzata allo sfruttamento naturale delle energie della terra. Infatti, sono oggi utilizzate attività agricole idroponiche e fuori terra.

Così, si hanno prodotti merceologicamente agricoli, ma che sono prodotti fuori terra.

Tuttavia, ai fini della determinazione giuridica dell'imprenditore agricolo, importante è il collegamento con il terreno, poiché esso lega l'imprenditore al rischio da agenti atmosferici che si aggiunge al normale rischio che corre l'imprenditore commerciale.

Ed è proprio questo doppio rischio che giustifica l'assoggettamento dell'imprenditore agricolo, unitamente al piccolo imprenditore, ad un regime giuridico di favore, rispetto a quello cui è assoggettato l'imprenditore commerciale.

Così, non possono considerarsi agricole quelle attività d'impresa dirette all'allevamento di cavalli da corsa, di animali da pelliccia e tutte quelle attività nelle quali, indipendentemente dal prodotto agricolo cui l'attività è finalizzata, o si ha una prevalenza del capitale sul lavoro o si ha una sostanziale disgiunzione dell'attività con la terra ed il rischio ambiente.

Come già accennato, anche il Piccolo imprenditore, di cui all'art. 2083 c.c. gode del medesimo trattamento di favore. Esso è colui che organizza la propria attività, prevalentemente, con il lavoro proprio e con quello della propria famiglia. Detto lavoro deve sempre essere prevalente, all'interno dell'impresa, sia sul lavoro altrui sia sul capitale, proprio o altrui.

Sia il piccolo imprenditore che l'imprenditore agricolo non possono fallire.

\*\* \*\* \*

L'**azienda**, che trova la propria definizione all'art. 2255 c.c., è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Quindi, è evidente come mentre l'azienda è un complesso di beni, l'impresa è attività.

I **segni distintivi** sono presenti all'interno di qualsivoglia attività d'impresa. Essi sono: la ditta, l'insegna, il marchio.

Essi hanno una capacità distintiva dell'azienda e dei prodotti rispetto a quelli delle altre imprese e, perciò, rilevano per la loro capacità di attrazione della clientela.

La ditta identifica e distingue l'imprenditore.



L'insegna identifica e distingue i locali dell'impresa.

Il marchio identifica e distingue i prodotti.

Particolare attenzione la legislazione ripone nei confronti del marchio. Esso deve essere oggetto di registrazione. A seguito di tale operazione, il titolare può inibire l'uso a colui che se ne appropria e può chiedere un risarcimento del danno per l'uso illegittimo che ne è stato fatto.

Nel particolare caso in cui un soggetto abbia usato un determinato marchio ma altri abbia successivamente provveduto a registrarlo, colui che per primo, informalmente, lo ha utilizzato potrà continuare ad avvalersene nei limiti del preuso, cioè nell'ambito del territorio e per il prodotto sul quale, fin qui, lo ha usato.

## LE SOCIETA'

All'interno del Cod. Civ., per pervenire ad una individuazione del concetto di Società, il Legislatore definisce il "Contratto di Società:

### **art. 2247 c.c.:**

*"con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".*

Quindi, le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività d'impresa collettiva. Infatti, quest'ultima può assumere delle forme giuridiche diverse dall'impresa societaria quali le fondazioni ed i consorzi.

L'esercizio di un'attività produttiva in forma individuale è regolata all'**art. 2082 c.c.** con l'individuazione della figura dell'imprenditore.

I tipi di società previsti dal Legislatore sono:

| Società di persone              | Società di capitali               |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Società semplice                | Società per azioni                |
| Società in nome collettivo      | Società in accomandita per azioni |
| Società in accomandita semplice | Società a responsabilità limitata |

- La società è un contratto: fondamentale viene, quindi, ad essere l'elemento della volontà, nonché l'assoggettamento alla disciplina generale dei contratti.
- Occorre la pluralità di soggetti, che conferiscono beni e servizi per porre in essere un'attività che, se svolta in forma individuale, darebbe loro profitti o varie utilità in quantità inferiore.
- L'oggetto è l'esercizio di un'attività economica;
- Il fine è la divisione degli utili.

**I conferimenti** sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. Con il conferimento ciascun socio destina stabilmente una parte del proprio patrimonio personale all'attività comune e lo espone al

rischio d'impresa: il rischio di non avere alcuna remunerazione se la società non consegue utili ovvero il rischio di perdere il proprio conferimento se la società subisce perdite.

Detti conferimenti possono consistere in beni ovvero in servizi. Può costituire conferimento ogni utilità suscettibile di valutazione economica, quindi, anche il lavoro.

**Il patrimonio sociale** è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti dai soci; successivamente subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche e produttive della società.

Il patrimonio costituisce la garanzia dei creditori della società. Garanzia esclusiva se si tratta di società nelle quali delle obbligazioni ne risponde quest'ultima con il proprio patrimonio. Garanzia principale se per le obbligazioni della società ne rispondono anche i soci.

**Il capitale sociale** indica l'ammontare dei conferimenti dei soci; indica, quindi, il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall'attività d'impresa e che perciò non possono ripartirsi per tutta la durata della società.

I soci potranno ripartirsi, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, soltanto la parte del patrimonio netto che supera il capitale sociale.

**La personalità giuridica** è attribuita alle società di capitali, mentre le società di persone ne sono prive.

Queste le conseguenze:

- nelle società di capitali è necessaria un'organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi;
- il singolo socio non ha poteri di amministrazione e di controllo, ma con il suo voto, proporzionale all'entità del proprio conferimento, può concorrere alla formazione della volontà della società;
- soltanto la società risponde delle di lei obbligazioni. Quindi ciascun socio risponde delle obbligazioni della società, esclusivamente, nei limiti del conferimento effettuato.



Invece, nelle società di persone.

- ogni socio ha il potere di organizzazione e di gestione dell'attività;
- ogni socio risponde illimitatamente delle obbligazioni della società;
- occorre il consenso di tutti i soci per procedere alle scelte operative, organizzative dell'impresa esercitata.

Quanto esposto sulla responsabilità dei soci è una semplificazione per grandi linee. Infatti all'interno delle stesse società di capitali, vi sono tipi di società nelle quali alcuni soci rispondono personalmente ed illimitatamente per i debiti della società, mentre altri soci rispondono soltanto nei limiti dei conferimenti: società in accomandita per azioni.

Tuttavia, è importante sottolineare e ribadire che con l'attribuzione della personalità giuridica alle società, la società diviene un soggetto di diritto distinto dai soci che la compongono. Così pure il patrimonio della società diviene il patrimonio di un soggetto, giuridicamente, diverso.

Però, così, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio: il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci e quello dei singoli soci non è, così, aggredibile dai creditori della società. Tale contesto assume la definizione di **autonomia patrimoniale**.

Per effetto di tale principio, queste le ulteriori conseguenze:

- i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società; essi possono soltanto far valere atti conservativi sulle quote di partecipazione dei soci alla società;
- anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i creditori della società dovranno, dapprima, tentare di aggredire il patrimonio della società e, soltanto in un secondo momento, a titolo di garanzia, potranno aggredire il patrimonio di tali soci.



### Le società di persone

Questo tipo di società presenta strutture particolarmente semplici. Si usa per l'esercizio di attività di rilievo contenuto e per attività che vengono gestite direttamente dai soci e che non necessitano di organi di gestione e di amministrazione complessi.

- La società semplice viene utilizzata per l'esercizio delle attività non commerciali.
- La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice viene utilizzata per l'esercizio delle attività commerciali.

La società semplice costituisce il prototipo delle società di persone. Tutte le società di persone si possono costituire con forme particolarmente agili, senza la necessità di particolari formalismi. Il contratto non necessita di una forma particolare, ma può essere anche costituito dalla forma orale.

Nelle società di persone **i conferimenti** si presumono eseguiti in parti uguali. Nessuna limitazione viene posta dalla legge in relazione alle entità conferibili. Infatti, i beni possono anche essere conferiti in godimento.

Inoltre, nelle società di persone, il conferimento può essere costituito anche dall'obbligo assunto dal socio di prestare, all'interno della società, una propria prestazione lavorativa, manuale o intellettuale.

Il **socio d'opera** non è un lavoratore subordinato e, quindi, non ha diritto al trattamento proprio del lavoratore subordinato, in nessun caso. Il compenso per la sua attività lavorativa è costituito dalla partecipazione ai guadagni della società. Quindi, il socio d'opera corre il rischio di lavorare invano, come il socio che conferisce capitali rischia di non ricavarne alcun utile o di perderli in tutto o in parte.

Sul socio d'opera grava, inoltre, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta a svolgere la di lui prestazione lavorativa, anche per causa a lui non imputabile: gli altri soci possono escluderlo dalla società.

Infine, in caso di liquidazione della società, il socio d'opera avrà diritto, soltanto, a dividere con i soci di capitale ciò che residua nell'attivo. In caso di mancanza di attivo i soli soci di capitale divideranno tra di loro i conferimenti. Per il socio d'opera non vi è alcun conferimento residuo da restituire.

Alcuna disposizione viene dettata dalle norme in relazione al **capitale sociale** della società semplice. In relazione alle società in nome collettivo, poiché destinate

all'esercizio di un'attività commerciale, la norma prevede l'indicazione dei conferimenti e del loro rispettivo valore.

**La partecipazione agli utili ed alle perdite** non ha, nelle società di persone, delle regole particolari. Non è neanche necessario che la partecipazione sia proporzionale ai conferimenti. È nullo, soltanto, il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

### **La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali**

Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, innanzi tutto, la società con il proprio patrimonio, che costituisce la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società.

Garanzia primaria ma non esclusiva, dato che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.

Nella società semplice, tuttavia, tale principio è parzialmente derogabile: infatti, la norma prevede che è possibile che per le obbligazioni sociali rispondano soltanto i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Nella società in nome collettivo, invece, la responsabilità personale ed illimitata di tutti i soci è principio inderogabile.

| Società semplice                                                                                                                                                                                           | Società in nome collettivo                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Preventiva escussione sul patrimonio della società                                                                                                                                                         | Preventiva escussione sul patrimonio della società                   |
| Responsabili gli amministratori<br>Tuttavia, apposito patto può prevedere la responsabilità personale ed illimitata di tutti i soci                                                                        | Responsabilità personale ed illimitata di tutti i soci inderogabile. |
| Società in accomandita semplice                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| Vi sono soci accomandatari che rispondono anche con il proprio patrimonio.<br>In questo caso, questo tipo di società viene utilizzato per la sua struttura particolarmente agile, priva di organi sociali. |                                                                      |

Inoltre:

- chi entra a far parte della società risponde di tutti i debiti che, in quel momento, trova;
- anche nelle società di persone, il creditore personale del socio non può aggredire i beni della società; egli può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore; può compiere atti conservativi sulla quota del socio per evitare che detta quota venga distratta alla garanzia del debito.

Nelle società di persona, in linea generale, tutti i soci sono anche **amministratori** della società.

Agli amministratori compete:

- il potere di rappresentanza
- il potere di gestione.

Entrambi i poteri possono essere esercitati

- congiuntamente
- disgiuntamente

Tuttavia, la struttura agile di questo tipo di società consente di far sì che soltanto alcuni soci abbiano la rappresentanza e la gestione della società. Tanto può essere stabilito nell'atto costitutivo ovvero con apposito atto di nomina a maggioranza dei soci.

Nel primo caso l'eventuale revoca successiva comporta una modifica allo statuto della società, mentre nel secondo caso l'eventuale revoca avverrà con semplice atto a maggioranza, senza particolare formalità.

In generale i soci amministratori dovrebbero avere la responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni della società ma, come visto, anche tale principio è derogabile.

I soci non amministratori hanno

- il diritto di ricevere ogni informazione inerente alla gestione della società;
- il diritto di consultare ogni documento della gestione.



In ogni caso, le società di persone sono particolari tipi di società che si caratterizzano per la semplicità delle strutture e per l'assenza, quindi, di organi societari. Ciò che dovrebbe avere rilievo è il rapporto tra i soci, che proprio perché in numero limitato, decidono di intraprendere l'esercizio in forma collettiva dell'attività d'impresa sulla base della stima e della fiducia dell'uno nei confronti dell'altro.

Per questa ragione, il modello tipico dovrebbe essere quello in cui tutti i soci sono amministratori della società e tutti, quindi, sono personalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali.

Tuttavia, se i soci decidono:

- di affidare l'amministrazione ad uno o più tra di essi attribuendogli la responsabilità esclusiva per le obbligazioni della società;
- di affidare l'amministrazione ad uno o più tra di essi escludendo, malgrado i poteri di gestione, la responsabilità personale di essi per le obbligazioni della società,

possono farlo.

## Le società di capitali

Esse sono:

- la società per azioni
- la società in accomandita per azioni
- la società a responsabilità limitata.

Il modello tipico di queste società sono le società per azioni. Queste le caratteristiche principali:

- per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;
- le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Nella società in accomandita per azioni, le quote di partecipazione dei soci sono sempre rappresentate da azioni, ma per i debiti della società rispondono soltanto, illimitatamente e personalmente, i soci accomandatari e non anche i soci accomandanti.

Questo tipo di società, in particolare la società di capitali, vengono utilizzate per strutture imprenditoriali particolarmente complesse dove è necessario alla gestione della società ed all'attività d'impresa la presenza di organi di amministrazione e, quindi, la presenza di soci che, semplicemente, conferiscono capitali e soci che della società ne hanno la gestione e l'amministrazione.

In ogni caso, nessuno tra di loro sarà **responsabile** delle obbligazioni sociali per le quali risponderà, soltanto, la società con il suo patrimonio, dotata, com'è, di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale.

Le quote di partecipazione dei soci alla società sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate: **le azioni**. Esse sono quote di partecipazione sociale di egual valore nominale, che conferiscono ai possessori uguali diritti.

Nella società per azioni, il capitale sociale viene diviso in tante quote che rappresentano, poi, la partecipazione all'esercizio in comune della società, ma prescindono dalle persone dei soci. Il capitale sociale sottoscritto viene diviso per un'entità matematica che rappresenta il valore di ciascuna singola quota di partecipazione alla società: l'azione.

Così, ciascuna parte ottenuta costituisce un'azione, ovvero, un'unanimità minima ed indivisibile di partecipazione al capitale sociale ed, al contempo, di partecipazione sociale.

Così con la sottoscrizione del capitale sociale, ciascun socio è titolare non già di un'unitaria ed unica quota di partecipazione sociale, bensì di tante quote di partecipazione quante sono le azioni sottoscritte.

Tale particolare tecnica di divisione del capitale sociale, consente, poi, la **trasferibilità** delle azioni e la loro **circolazione** quali documenti assoggettati alle regole dei **titoli di credito**.

Così, nelle SPA il capitale sociale sottoscritto è suddiviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare ciascuna delle quali costituisce un'azione ed attribuisce ai titolari identici diritti. La singola azione, così, rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale ed è indivisibile.

Essa rappresenta, inoltre, la misura dei diritti di ciascun socio all'interno della società. È, poi, evidente che ciascun socio in ragione del capitale sottoscritto diventa titolare di una o più azioni.

La partecipazione al capitale sociale e, quindi, i conferimenti, a differenza di quanto già visto in relazione alle società di persone, non può essere costituito da prestazioni d'opera o di servizi. Quindi nelle società di capitali non è possibile la figura del socio d'opera.

Sono, di solito organi della società per azioni:

- l'assemblea
- gli amministratori
- il collegio sindacale

**L'assemblea** ha funzioni deliberative e le sue competenze sono per legge circoscritte alle decisioni più importanti per la vita della società: nomina e revoca degli amministratori, approvazione dei bilanci, modificazioni dell'atto costitutivo.

**Gli amministratori** sono l'organo cui è devoluta la gestione dell'impresa sociale e per lo svolgimento di tale funzione sono investiti di ampi poteri decisionali. Essi hanno, inoltre, la rappresentanza legale della società.



**Il collegio sindacale** ha funzioni di controllo sull'amministrazione della società.

Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale senza il bisogno di una decisione dell'Assemblea in ordine a ciascun atto di amministrazione.

Quindi, nelle società di capitali ciascun socio partecipa alla società a mezzo della sottoscrizione di una quota del capitale sociale che prende il nome di azione. A seguito di tale sottoscrizione il socio acquista un diritto di manifestare la propria volontà in ordine alla vita della società in proporzione al numero delle azioni possedute.

Tuttavia la gestione concreta e la rappresentanza della società, nonché l'esercizio dell'attività d'impresa compete agli organi di amministrazione, che vengono individuati dall'Assemblea dei soci in ragione delle azioni di ciascuno.

Nella società per azioni delle obbligazioni della società ne risponde essa stessa con il suo capitale sociale. Quindi, ciascuno dei soci ne risponderà limitatamente alla quota sottoscritta.

Nella società in accomandita per azioni, invece, si è voluto istituire un tipo di società nelle quali la gestione della società viene attribuita ad alcuni tra i soci, mentre la maggior parte di questi si limita a conferire capitale ed ad assumere, quindi, azioni.

In detta società i soci accomandatari saranno responsabili personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, proprio come nella società in accomandita semplice.

## BUSINESS PLAN

Detto anche piano economico finanziario, è il documento che permette di definire il progetto imprenditoriale, le sue finalità, le linee strategiche, gli obiettivi patrimoniali, economici e finanziari dell'esercizio dell'attività.

Tale documento servirà allo stesso imprenditore per definire i contenuti e le finalità della propria attività, per informare e guidare le scelte ed i processi decisionali dell'impresa. Ma può anche essere lo strumento per proporre la propria attività ai terzi.

Assai spesso il *business plan* diventa il piano, nella fase di analisi di una nuova iniziativa commerciale, utile alla valutazione dell'attrattività e della sua finanziabilità.

Non esiste un modello predefinito, ma deve avere un contenuto di base.

È opportuno farlo precedere da un "*Executive Summary*" e che non sia nel suo complesso particolarmente prolisso. Utile sarà la minuziosa descrizione del prodotto, delle sue caratteristiche distintive ed i *curricula* dei soggetti fondamentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

### Dati generali della società

Data di costituzione, finalità, filosofia produttiva e peculiarità rispetto alle imprese dello stesso settore. Descrizione eventuale prodotto o servizio di punta. Individuazione dei mercati e delle aree di attuale intervento e di futura espansione. Individuazione dei clienti attuali e dei potenziali futuri.

Politica aziendale.

### Descrizione dei prodotti

Caratteristiche dei prodotti o dei servizi, prestazioni, qualità, prezzo.

Prodotti futuri e loro attuale livello di realizzabilità e costi

### Descrizione della situazione di mercato

Descrizione del Mercato attuale e del futuro, quanto meno nel breve periodo. Deposito di studi sulla possibile crescita del settore prevista nell'immediato e nel breve periodo.

Descrizione dettagliata e motivata dell'Andamento attuale.

Barriere all'ingresso nel mercato

Descrizione minuziosa dei settori oggetto degli interventi e, quindi, della situazione finanziaria e commerciale dei clienti possibili attuali e, nel medio periodo, anche futuri.

La concorrenza. Individuazione dei soggetti del mercato, individuazione e descrizione dei loro prodotti, rilevazione dei loro punti di forza e delle loro criticità, sia in termini di prodotti, in termini di *governance* e gestione, sia in termini finanziari. Studi sulla loro possibile crescita.

Individuazione dei clienti attuali e descrizione di ogni dato finalizzato alla descrizione del contatto e dell'impegno ottenuto, tipo di contratto sottoscritto.

Individuazione del costo del lavoro in quel settore, del livello occupazionale, della presenza della concorrenza interna ed esterna, della domanda e dell'offerta, attuale e previsioni future.

Definite, quindi, le esigenze del mercato descrizione dell'inserimento del bene o del servizio offerto in quel mercato.

### Strategia di Marketing

Individuazione dei clienti target

Studio di una conseguente progettazione dei prodotti in funzione delle necessità dei clienti target

Riunioni periodiche interne alla società e frequenti contatti con i clienti per verifiche e modifiche dei beni o dei servizi resi

Eventuali notazioni legate a caratteristiche peculiari dei beni e servizi resi

Eventuale scoutistica per particolari forniture

Tipologia di garanzia offerta

Politica del prezzo

Formazione del personale e caratteristiche (solo personale a tempo indeterminato ovvero personale a tempo determinato, occasionale per singole commesse ovvero forte caratterizzazione della società anche a mezzo dei suoi dipendenti). Retribuzione del personale tipologia ed eventuali premi. Modalità di incentivazione economica e pratiche motivazionali.

Scorte e loro utilizzazione strategica. Permanenza media del prodotto in magazzino, strategie per la riduzione di detta permanenza.



### Piano di sviluppo

descrizione delle possibilità di sviluppo dei prodotti o dei servizi. Criticità ed interventi, ad oggi, stabiliti per il loro superamento.

Costi.

Ricavi previsti.

Descrizione degli strumenti finanziari da utilizzare e degli investimenti previsti

### Personale

individuazione del fabbisogno attuale e futuro nel breve e nel medio periodo.

### Strutture

descrizione di tutti i beni dell'azienda.

### Area finanziaria

Capitale sociale, finanziamenti da richiedere e già richiesti e modalità d'impiego. Primo prospetto dei Ricavi e dell'utile netto programmato.

Stato patrimoniale previsionale su base mensile per il primo anno

Conto economico previsionale per il primo anno (Ricavi, utile lordo, utile netto)

Previsione di cassa (cassa iniziale, entrate di cassa, interessi, acquisti in contanti, costi operativi, pagamenti e costi per interessi)

Stato patrimoniale: utilità e passività del capitale sociale

I predetti documenti finanziari verranno definiti anche per il secondo anno, mentre il conto economico previsionale e lo stato patrimoniale per i primi cinque anni.

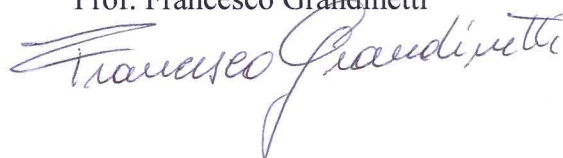
### Descrizione del Management

Curriculum e caratteristiche culturali e professionali dei fondatori e degli institori assunti.

Palermo, 18 giugno 2013

Il Docente

Prof. Francesco Grandinetti

A handwritten signature in black ink, reading "Francesco Grandinetti". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'F'.